



## CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA  
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742  
email: [info@cnggeologi.it](mailto:info@cnggeologi.it)

Spett.le  
Nuovo Circondario Imolese  
Centrale Unica di Committenza di  
Comuni

Trasmessa alla p.e.c.: [circondario.imola@cert.provincia.bo.it](mailto:circondario.imola@cert.provincia.bo.it)

e, p.c.:

Spett.le  
Ordine dei Geologi della Regione  
Emilia Romagna

Trasmessa alla p.e.c.: [oger@pec.geologiemiromagna.it](mailto:oger@pec.geologiemiromagna.it)

Roma, 9 ottobre 2017  
Rif. P/AL.C.BO/

Consiglio Nazionale dei Geologi  
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT  
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi  
**Prot.N. 0003449 del 09/10/2017**  
Rif. P/AL.C.BO/  
Nuovo Circondario Imolese

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI III LIVELLO DI CUI ALL’O.C.D.P.C. 293/2015 E D.C.D.P.C. DEL 14 DICEMBRE 2015 - COMUNI DEL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE CUP B66J16000980005 CIG 71927859F2.**

Lo scrivente Consiglio Nazionale dei Geologi ha ricevuto segnalazione della procedura in oggetto dall’Ordine Territoriale che legge per conoscenza e formula la presente nell’esercizio delle proprie funzioni di rappresentanza e di tutela della categoria professionale dei geologi si base nazionale, oltre che nell’ambito della necessaria collaborazione istituzionale.

Nella procedura in esame si prevede l’aggiudicazione degli studi di microzonazione sismica di III livello mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con valutazione dell’offerta tecnica, in quanto il corrispettivo dell’appalto viene stimato nella misura fissa di € 200.000 (comprensivi di i.v.a. e contributi previdenziali) in assenza di specifica motivazione.

Orbene, tale modus operandi appare affetto da eccesso di potere e violazione di legge.

Vero è, infatti, che il comma 7 dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che l’elemento relativo al costo - anche nei casi di cui al precedente comma 2 relativi a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici - può assumere la forma di un prezzo fisso sulla base del quale gli

operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. È, però, altrettanto indiscutibile che i “Considerando” 92 e 93 della Direttiva 2014/24/UE prevedono, rispettivamente, che la decisione di aggiudicazione dell’appalto non dovrebbe basarsi solo su criteri che prescindono dai costi e che le stazioni appaltanti devono valutare il rapporto qualità/prezzo per aggiudicare un appalto.

Sulla base di tale assunto, le Linee Guida n. 2 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, adottate dall’A.N.A.C. con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, hanno precisato che: “... laddove le stazioni appaltanti decidano di determinare il prezzo dell’affidamento per fattispecie diverse da quelle per le quali vi è una norma di legge che lo preveda, le stesse devono adottare particolari cautele al riguardo, valutando con attenzione le modalità di calcolo o stima del prezzo o costo fisso. Ciò al fine di evitare che il prezzo sia troppo contenuto per permettere la partecipazione di imprese “corrette” o troppo elevato, producendo danni per la stazione appaltante. In sostanza, fuori dai casi di cui all’art. 97, comma 2, del Codice, le stazioni appaltanti se vogliono limitare o annullare la concorrenza sul prezzo devono adeguatamente motivare sulle ragioni alla base di tale scelta e sulla metodologia seguita per il calcolo del prezzo o costo fisso, in base al quale verrà remunerato l’oggetto dell’acquisizione ...” (cfr. Paragrafo II “CRITERI DI VALUTAZIONE”).

Pertanto, nei documenti della procedura in oggetto, non viene illegittimamente riportata alcuna specifica motivazione né sulle ragioni poste alla base della propria scelta dalla Centrale Unica di Committenza né sul metodo seguito per il calcolo del prezzo fisso.

Tale vizio è aggravato dalla violazione del vigente comma 8 dell’art. 24 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale, per gli specifici servizi di cui si discute, prevede che le stazioni appaltanti utilizzano le tabelle ministeriali dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento. D’altra parte, è indiscutibile che – così come previsto dalle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, adottate dall’A.N.A.C. con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 – “Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato, l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo. Permette, inoltre, di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente, oltre a rappresentare una misura minima a presidio della qualità della prestazione resa.” (cfr. Paragrafo III “Indicazioni operative” – Sotto-paragrafo 2 “Determinazione del Corrispettivo”).

In sostanza, nei documenti della procedura in oggetto, la Centrale Unica di Committenza avrebbe dovuto, per motivi di correttezza e trasparenza, quantomeno indicare dettagliatamente le modalità di determinazione del corrispettivo fisso.

Ai vizi di violazioni di legge e di eccesso di potere sopra indicati si aggiunge la determinazione anomala di uno dei sub-criteri per l’assegnazione dei punteggi ai fini dell’aggiudicazione, laddove si prevede l’attribuzione di 10 punti su 100 al concorrente che abbia una “*Esperienza documentata di studi ed indagini svolti nel territorio dei Comuni facenti parte del NCI finalizzati alla dimostrazione della conoscenza delle problematiche geologiche*”.

L'attribuzione di tale specifico punteggio, che mira a valorizzare in maniera differenziale un determinato nesso di collegamento con il territorio di riferimento della stazione appaltante, non appare ammissibile, in quanto non risulta funzionale all'esigenza di migliorare l'erogazione dei servizi affidati ed, in ogni caso, limita la partecipazione concorrenziale alla procedura.

Nel caso di specie avviene, in particolare, che la fissazione di un prezzo fisso e la contestuale previsione di un sub-criterio di territorialità legato a precedenti esperienze in un ambito ristretto di Comuni svilisce il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinando la violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento nella misura in cui privilegia, in via esclusiva, professionisti che abbiano già operato ed operino a livello locale, senza alcuna pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito.

In conclusione, in mancanza di un idoneo iter motivazionale, la scelta compiuta appare illogica ed irragionevole, con conseguente sua inammissibilità (cfr.: sentenza Consiglio Stato, Sez. V, n. 28 dell'11.01.2006; sentenza T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I, n. 1681 del 24.07.2013; parere dell'A.N.A.C. n. 175 del 06.10.2011; parere dell'A.V.C.P. n. 116 del 22.10.2009; parere dell'A.V.C.P. determinazione n.4 del 20.5.2009; parere dell'A.V.C.P. n. 251 del 10.12.2008).

In virtù di quanto riportato, pur essendo certo di un immediato intervento, il Consiglio Nazionale dei Geologi si vede costretto a

invitare e diffidare

il Nuovo Circondario Imolese a porre in essere ogni iniziativa utile e necessaria - anche in sede di autotutela mediante annullamento, revoca e/o rettifica dei documenti amministrativi adottati - , per garantire il rispetto dei principi di cui sopra nella procedura e nel successivo affidamento in oggetto.

Nel contempo, il medesimo Consiglio Nazionale dei Geologi avverte, sin d'ora, la stazione appaltante che, in mancanza di un motivato ed esaustivo riscontro, si vedrà costretto a valutare tutte le eventuali azioni idonee per tutelare i diritti e gli interessi legittimi degli iscritti all'albo professionale dei geologi presso le sedi competenti, ivi incluse quella della segnalazione della procedura in oggetto all'A.N.A.C.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE  
Francesco Peduto  
*Francesco Peduto*